

## Promemoria

### **Pagamento in contanti nei Paesi dell'UE dal 1° giugno 2007**

I pagamenti in contanti in seguito alla partenza definitiva dalla Svizzera non sono possibili se una persona assicurata si trasferisce in uno stato dell'UE/AELS nel quale è sottoposta all'assicurazione obbligatoria per la vecchiaia, l'invalidità o il decesso.

Per la parte della prestazione di libero passaggio derivante dalla previdenza nel regime sovraobbligatorio è possibile il versamento in contanti.

#### **1. Persone interessate**

Sono interessati i lavoratori dipendenti e indipendenti. Neanche le persone che dopo essersi trasferite in uno stato dell'UE/AELS intraprendono un'attività indipendente possono esigere un versamento in contanti se sono assicurate obbligatoriamente in quello stato.

#### **2. Prestazioni in denaro interessate**

È interessata la parte della prestazione di libero passaggio della previdenza professionale obbligatoria. Non sono interessate la parte della prestazione di libero passaggio derivante dalla previdenza nel regime sovraobbligatorio, le prestazioni di invalidità o di vecchiaia e i prelievi anticipati nell'ambito della promozione della proprietà d'abitazioni.

#### **3. Nessun versamento in contanti: conseguenze**

La prestazione di libero passaggio del regime obbligatorio rimane vincolata in Svizzera e può essere ritirata come prestazione di vecchiaia solo cinque anni prima del raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento (donne da 59, uomini da 60 anni). Non è possibile trasferire le prestazioni di libero passaggio a un istituto di previdenza di uno stato dell'UE/AELS.

#### **4. Caso speciale Principato del Liechtenstein**

Non è possibile un versamento in contanti della prestazione di libero passaggio (regime obbligatorio e sovraobbligatorio della previdenza professionale) in seguito alla partenza definitiva dalla Svizzera se la persona assicurata si trasferisce nel Principato del Liechtenstein. La prestazione di libero passaggio deve essere versata all'istituto di previdenza del Liechtenstein come se si trattasse di un istituto svizzero. Base di ciò è un accordo separato tra i due stati.

#### **5. Obbligo di verifica dell'istituto di previdenza**

La persona assicurata deve dimostrare che sono soddisfatte le condizioni per un versamento in contanti. L'istituto di previdenza svizzero verifica se è stata fornita la prova.

Il fondo di garanzia LPP ([www.sfbvg.ch](http://www.sfbvg.ch)) in collaborazione con gli istituti di assicurazione sociale in Italia, Austria, Spagna e Portogallo ha messo a punto una procedura centralizzata di scambio di dati per attestare l'assoggettamento all'assicurazione obbligatoria. È possibile richiedere il formulario per l'accertamento dell'assoggettamento alle assicurazioni sociali all'organismo di collegamento Fondo di garanzia LPP ([www.verbindungsstelle.ch](http://www.verbindungsstelle.ch)).

Se la persona assicurata si stabilisce definitivamente in un paese, con il quale finora non era stato stipulato alcun accordo di collaborazione, è possibile richiedere allo stesso indirizzo un modulo per accettare l'obbligo all'assoggettamento alle assicurazioni sociali in uno stato dell'UE o dell'AELS.

#### **6. Stati AELS**

Islanda, Norvegia, Principato del Liechtenstein, Svizzera

#### **7. Stati membri dell'UE**

Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria

**Questo promemoria ha semplicemente carattere informativo e non è in alcun modo vincolante.**